

COMUNE DI NAPOLI

VADEMECUM PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022, n. 197 e ss.mm.ii

- Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio alla data del 31/12/2022, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Napoli entro la data del 1° gennaio 2023, per quanto attiene ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, PUBBLICITA', e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

- Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 30 settembre 2023. La domanda, da redigersi sul modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet può essere notificata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo contenzioso.economico@pec.comune.napoli.it, con raccomandata A/R indirizzata a Servizio Riscossione e Contenzioso Corso Lucci,66 - 80142 Napoli, consegnata a mani all'indirizzo Corso Lucci,66 -80142 Napoli
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

- Valore della controversia

1. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, coincide con l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

- Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023.

In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso pendente iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;

- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il Comune impositore e il contribuente, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.
3. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata sono scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
4. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo).

– Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023.
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, e le successive entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.
3. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

– Modalità di versamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello di pagamento F24, sezione Enti Locali, utilizzando il codice tributo, che verrà istituito dall'Agenzia delle Entrate.

– Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del punto 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Per i processi dichiarati estinti, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione.

– Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 28 marzo 2023 e il 31 ottobre 2023.

– Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.